



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Te!. 0862/317360-80 Fax
0862/317370 Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSMO1000N

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA**

00052372016151120162

N.Prot Anno Data 1 Ent,2 Usc



Sottocl.: A29d

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila,

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999;

VISTO il D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila

APPROVA

il seguente Regolamento della Consulta degli Studenti.

Art. 1 – Composizione e norme giuridiche.

1. La Consulta degli Studenti è "organo necessario" (L. 508, art. 4) dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, che tutela e rappresenta in tutte le sedi di gestione e governo gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. La Consulta è composta da tre studenti per gli Istituti che contano fino a cinquecento iscritti, cinque per quelli che ne contano fino a mille, sette per quelli che ne contano fino a millecinquecento, nove per quelli che ne contano fino a duemila e undici per quelli con un numero di iscritti superiore. Nella composizione dei membri della Consulta dovrebbero trovare rappresentanza paritetica tutti i Corsi di Diploma dell'Accademia. Fanno inoltre parte della Consulta i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico, designati dalla Consulta secondo quanto disciplinato dal successivo art. 5, sempre che non siano già inclusi nella Consulta stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, a norma e per gli effetti del D.P.R. 132/2003, art. 12 comma 4, assicura alla Consulta le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali attraverso apposito finanziamento.

Art. 2 – Funzioni.

1. La Consulta patrocinia e tutela gli interessi degli studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. Può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza e merito, un piano di iniziative di carattere culturale e/o progetti che riguardino attività autonome o destinate ad un piano di cogestione con il personale docente, nel rispetto delle norme vigenti.
3. La Consulta può avanzare proposte agli organi competenti al fine di effettuare indagini conoscitive e di verifica, salvo quanto di spettanza degli organi istituzionali. La Consulta può agire in concorso e su invito del Nucleo di Valutazione, per i rilevamenti statistici della qualità dei servizi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax
0862/317370 Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSMO1000N

Art. 3 – Elezioni della Consulta.

1. Le elezioni dei membri della Consulta sono indette ogni 3 anni, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato dei membri in carica, tramite un bando emanato dal Direttore nel quale vengono disciplinate tutte le fasi delle operazioni relative e, riscontrati i dati di Segreteria al termine delle procedure di immatricolazione ed iscrizione, viene preliminarmente definita la consistenza della Consulta stessa.
2. Il diritto all'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.
3. Il diritto all'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila che siano in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi e non siano incorsi nello status di "studente fuori corso". I candidati non devono aver riportato condanne definitive in sede penale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Accademia. Verifica ed accertamento dei requisiti richiesti verranno affidate agli uffici di Segreteria.
4. Gli uffici di Segreteria predisporranno gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, che verranno pubblicati all'albo nel rispetto della tempistica definita con apposito Bando, e comunque prima della convocazione dei seggi. Eventuali ricorsi in merito dovranno pervenire al Direttore entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione. Il Direttore, esaminati gli atti assieme alla Commissione Elettorale, risponderà in via definitiva almeno dieci giorni prima delle votazioni.
5. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale, composta dal Direttore Amministrativo dell'Accademia, che la presiede, assistito da due docenti come membri effettivi e due come supplenti. Alla Commissione Elettorale andranno indirizzate le candidature degli studenti, da presentarsi entro i termini e con le modalità riportate nel bando; esaminate le candidature, la Commissione ne predispone l'elenco, da pubblicare all'albo, e prepara le schede elettorali, che devono essere debitamente controfirmate da almeno un membro della Commissione, come d'uso. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.
6. Il Direttore ed i membri della Consulta ancora in carica avranno cura di garantire un equilibrato svolgimento della campagna elettorale, riservando ad ogni candidato o lista le stesse occasioni di incontro e discussione con il resto della popolazione studentesca dell'Accademia. La campagna elettorale avrà obbligatoriamente termine 24 ore prima dell'apertura dei seggi.

Art. 4 – Costituzione del seggio elettorale, durata delle operazioni, modalità di voto e proclamazione dei vincitori.

1. Le operazioni di voto avranno luogo nell'aula appositamente indicata nel Bando dal Direttore, negli orari e nei termini ivi previsti.
2. La Commissione Elettorale, riunita prima dell'apertura dei seggi, predispone nell'aula una o più postazioni idonee a garantire l'assoluta segretezza delle operazioni di voto; predispone le schede elettorali, i registri degli aventi diritto, l'urna e tutto quanto possa esser necessario al corretto svolgimento delle elezioni. La Commissione Elettorale procederà quindi alla nomina della Commissione di seggio, cui demanderà lo svolgimento delle votazioni.
3. Della Commissione di Seggio fanno parte un Presidente, un Segretario ed uno Scrutatore, tutti scelti tra gli studenti che abbiano diritto all'elettorato attivo e che non siano candidati o facciano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax
0862/317370 Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSMO1000N

parte della Consulta uscente. La Commissione di Seggio, all'atto dell'insediamento, provvede a vidimare le schede elettorali ricevute dalla Commissione Elettorale e appone appositi sigilli all'urna per garantire la sua inviolabilità. Le schede non vidimate dovranno esser custodite a parte e restituite alla Commissione Elettorale. Le schede vidimate, in numero pari agli aventi diritto al voto, saranno distribuite agli elettori. Eventuali vidimazioni successive dovranno esser annotate nel verbale delle operazioni.

4. Una volta aperti i seggi, la Commissione di Seggio consegnerà a ciascun elettore – previo accertamento dell'identità individuale e riscontro negli appositi elenchi degli aventi diritto – una scheda che riporti in modo chiaro ed in ordine alfabetico il nome di tutti i candidati, ovvero disponga in identico modo le liste che eventualmente li raggruppano.
5. Ciascun elettore può esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere, pena la nullità della scheda. Voti di lista privi delle indicazioni di preferenza verranno considerati, al termine dello scrutinio, per l'eventuale soluzione di casi di parità.
6. Le preferenze vengono espresse tramite l'apposizione di una X nel quadrato posto a fianco del nome di ciascun candidato. Purché non sia superato il totale delle preferenze ammesse, è consentito votare candidati di liste diverse.
7. Qualora la scheda consegnata all'elettore dovesse risultare priva della vidimazione della Commissione di Seggio, o fosse diversa dal modello predisposto, o dovesse recare segni che ne permettano l'identificazione, dovrà esser considerata nulla, vidimata dal presidente e custodita in apposito plico a parte. Dell'operazione si darà conto nel verbale delle operazioni.
8. Se la scheda dovesse risultare rovinata, ovvero in caso di errore materiale nell'espressione del voto, a patto che la scheda in questione non sia stata inserita nell'apposita urna, l'elettore avrà diritto ad una scheda sostitutiva. La scheda originaria, in tal caso, dovrà essere sigillata e controfirmata dal Presidente e dall'elettore e conservata in un plico a parte alla Commissione di Seggio. Si darà conto dell'operazione nel verbale.
9. Al termine delle operazioni di voto, secondo quanto stabilito nel Bando, la Commissione di Seggio provvederà a:
 - a) raccogliere tutte le schede residue, quelle deteriorate o prive delle vidimazioni necessarie, o errate, o difformi e a rimetterle alla Commissione elettorale in appositi plichi sigillati e controfirmati da tutti i componenti;
 - b) aprire l'urna e dar seguito alle operazioni di scrutinio, dopo aver verificato la corrispondenza tra le schede utilizzate e quelle distribuite.
10. Le operazioni di scrutinio avranno luogo non appena chiusi i seggi. Lo scrutinio si svolge pubblicamente, e pubblicamente avviene l'apertura dell'urna. Il Presidente, ricevute le schede dallo Scrutatore, dà lettura del loro contenuto; il Segretario annota i risultati sull'apposito verbale.
11. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dà comunicazione dei risultati, proclama i vincitori e trasmette i verbali delle operazioni alla Commissione Elettorale, per le operazioni di controllo e verifica. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, ai candidati in questione verranno attribuiti i voti di lista dati senza indicazione delle preferenze; in caso di ulteriore parità, verrà eletto il candidato più anziano.
12. La Commissione Elettorale trasmette i risultati, con le proprie osservazioni, al Direttore che, nel termine di tre giorni dalla ricezione degli atti, provvederà alla nomina degli eletti mediante pubblicazione all'albo dell'Accademia.
13. Avverso la nomina dei vincitori è ammesso ricorso, indirizzato al Direttore, entro i cinque giorni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax
0862/317370 Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSMO1000N

lavorativi successivi alla pubblicazione all'albo. Il Direttore, sentita la Commissione Elettorale, è tenuto a pronunciarsi in merito, accogliendo o rigettando i ricorsi, entro ulteriori cinque giorni lavorativi. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente o di pertinenza della magistratura, il Direttore prenderà gli opportuni provvedimenti in merito.

Art. 5 – Durata della carica, eccezioni, insediamento, designazione dei rappresentanti, sfiducia.

1. I membri della Consulta degli Studenti durano in carica tre anni; se la carriera accademica dei membri dovesse avere durata inferiore, ovvero se uno di essi dovesse incorrere nelle eccezioni di cui al precedente art. 3, comma 2, il Direttore, sentiti i rimanenti membri della Consulta, provvederà a sostituirlo attingendo alla graduatoria dei non eletti, rispettando l'ordine delle preferenze espresse e tenendo conto dell'eventuale appartenenza di lista. Se a decadere dalla carica o a dimettersi è la metà dei membri eletti, decade automaticamente l'intera Consulta e il Direttore procede all'indizione di nuove elezioni.
2. All'atto dell'insediamento, i membri della Consulta eleggono tra loro un Presidente e un Segretario; provvederanno quindi alla designazione:
 - a) dello studente che entrerà nel Consiglio di Amministrazione, a maggioranza al proprio interno,
 - b) dei due studenti che entreranno nel Consiglio Accademico, scegliendoli al proprio interno o, in toto o in parte, tra quelli che hanno dichiarato la propria disponibilità per iscritto su appositi moduli predisposti dal Direttore e che risultino essere in regola con i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.Accertati i requisiti di cui sopra, la Segreteria Studenti rimetterà alla Consulta apposito elenco in ordine alfabetico, in tempo utile perché le operazioni possano svolgersi durante la seduta di insediamento. I tre studenti di cui sopra entreranno a far parte della Consulta a tutti gli effetti e con pari diritto. È auspicabile che, attraverso questa operazione, la Consulta faccia in modo che tutti gli ordinamenti didattici trovino adeguata rappresentanza nel proprio seno.
3. La designazione dei membri del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione verrà comunicata immediatamente al Direttore, perché provveda agli adempimenti del caso inviando, per il membro del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione di rito al Ministero.
4. La sfiducia nei confronti di uno dei membri va espressa per iscritto con opportuna motivazione, votata dalla Consulta e successivamente presentata all'Assemblea degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. L'esito verrà comunicato al Direttore, che provvederà al reintegro in analogia a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
5. Nelle more per quanto indicato nei precedenti commi, e comunque fino al reintegro delle cariche ovvero in attesa della proclamazione dei vincitori della nuova tornata elettorale, i membri della Consulta restano in carica ad interim.

Art. 6 – Convocazione delle riunioni; assemblee studentesche.

1. Il presidente, ogni qualvolta ce ne sia la necessità, convoca la Consulta e modera la discussione. L'ordine del giorno viene redatto dal segretario, su indicazione del Presidente, e comunicato ai membri entro 5 giorni dalla data fissata per la riunione. Il segretario redige il verbale della riu-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax
0862/317370 Cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSMO1000N

nione che, firmato da tutti i partecipanti, verrà custodito nell'apposito registro conservato dalla Segreteria Studenti. Le richieste di discussione di argomenti particolari, presentate per iscritto al Presidente, vanno inserite d'obbligo nella discussione della seduta successiva.

2. L'Accademia, a norma delle vigenti disposizioni in materia, garantisce alla Consulta le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'Assemblea Generale degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila rappresenta il momento d'incontro tra la Consulta e i propri elettori. Verrà convocata, sentita la Direzione e salvo sedute straordinarie, almeno una volta ogni tre mesi, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Consulta, negli spazi interni all'Accademia stessa. Durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale degli Studenti, il Direttore procederà alla sospensione delle lezioni per consentire la partecipazione più ampia alla discussione. È facoltà del Direttore, dinanzi a particolari e rilevanti esigenze dell'Istituto, chiedere di partecipare, in prima persona o attraverso un suo delegato, all'assemblea. Altresì la Consulta o l'Assemblea, a maggioranza degli studenti, potrà richiedere la partecipazione del Direttore o dei docenti con i quali riterrà necessario aprire un confronto. All'Assemblea Generale potranno partecipare, senza diritto di voto, esperti o visitatori la cui presenza venga richiesta dalla Consulta o da un congruo numero di studenti, purché il loro nome e la qualifica per la quale si richiede la loro partecipazione vengano comunicate per iscritto alla direzione.

Art. 7 – Disciplina transitoria.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, è consentito al Direttore agire in deroga alle scadenze temporali previste, accelerando i tempi di espletamento delle operazioni elettorali in ragione della necessità di provvedere con urgenza al rinnovamento della rappresentanza studentesca negli organi di governo dell'Accademia.

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo.

L'Aquila, 14 novembre 2016

Il Direttore
Prof. Marco Brandizzi